

TI_GERICHTE 14.2013.164 vom 22. August 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.164

FR: TI_GERICHTE 14.2013.164 du 22 août 2014

IT: TI_GERICHTE 14.2013.164 del 22 agosto 2014

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Cessione del credito confermata dal tutore dell'escusso

Erwägungen

E. 48

lett. e n. 1 LOG) . 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° ottobre 2013 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell'escussa il 23 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo. 1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). 1.3 La reclamante si duole del fatto che il Pretore non si sia espresso, con un'ordinanza sulle prove nel senso dell'art. 154 CPC, sulla sua richiesta di richiamo dell'incarto della Pretura del Distretto di Bellinzona (n. _____) nella causa di disconoscimento di debito da lei promossa in una precedente esecuzione (n. _____) di CO 1, tendente all'incasso di fr. 60'000.– per gli interessi del mutuo scaduti dal 2004 al 2008, né sul richiamo dell'incarto della II Camera civile del Tribunale d'appello (n. _____) relativo all'appello interposto dalla qui reclamante contro la sentenza del 25 settembre 2012 emanata nella causa di disconoscimento di debito. Il Pretore – a mente della reclamante – avrebbe così statuito sulla base di un incarto “documentariamente incompleto” (reclamo, pag. 2 ad 3). Per la controparte la doglianza è “malvenuta” perché la reclamante, nel suo allegato del 4 giugno 2013, non ha chiesto particolari misure istruttorie prima del giudizio e ad ogni modo gli incarti richiamati sono notori al giudice e alle parti (osservazioni, pag. 2 ad 3). A parte il fatto, però, che l'art. 154 CPC (relativo alle ordinanze sulle prove) di cui la reclamante invoca la violazione non si applica nelle procedure sommarie, ad ogni modo non quando le parti, come nella fattispecie, si riferiscono soltanto a documenti (cfr. B ohnet , in: CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 254 CPC), la reclamante comunque non menziona le conseguenze di tale presunta irregolarità, e in particolare non chiede il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio previo richiamo formale degli incarti in questione. Come le parti ammettono, esse e il Pretore li hanno del resto implicitamente considerati richiamati. Ai fini

del presente giudizio, tuttavia, si terrà conto solo del doc. n. 34 e del verbale 7 gennaio 2011 contenuto nel plico contrassegnato con il n. 35 dell'incarto AC.2009.15 della Pretura di Bellinzona (integrato nel fascicolo n. _____, a sua volta parte dell'incarto n. _____ della II Camera civile), gli unici ad essere stati espressamente citati dall'escussa in prima (osservazioni del 4 giugno 2013) come in seconda istanza (reclamo, pag. 5), e ciò in virtù sia del principio di celerità che informa le procedure sommarie (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a CPC e Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1127 ad 1 in fine) sia dell'art. 180 cpv. 2 CPC, secondo cui la parte, in presenza di un documento voluminoso, deve specificarne la parte rilevante. 2. In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). 3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto accertato che il contratto di conferma di mutuo (doc. B) costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione. In merito alla legittimazione attiva dell'istante egli ha inoltre ritenuto verosimile che il "Riconoscimento di debito/cessione di credito" (doc. N), unitamente alla risoluzione n. _____ della Commissione tutoria regionale 10 di Locarno del 23 dicembre 2008 (doc. M), verta su una cessione di credito efficace e non su una semplice procura d'incasso, precisando che il consenso del tutelato M_____ alla cessione sottoscritta dal tutore _____ non era una condizione di validità della stessa. 3.1 Nel reclamo RE 1 ribadisce che il "Riconoscimento di debito/cessione di credito" (doc. N) sul quale l'istante fonda la propria legittimazione attiva rappresenta una procura d'incasso e non una cessione di credito, per cui alla procedente sarebbe stata conferita solo la facoltà di "recuperare il rimborso del mutuo" come rappresentante di M_____ ma non di procedere in nome proprio. 3.2 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall'escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo sottoscritto dal mutuatario costituisce un valido riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata e degli interessi, allorquando il creditore ne dimostra l'esigibilità. Il trasferimento della somma mutuata dev'essere provata solo nel caso in cui il mutuatario nega di averla ricevuta (DTF 136 III 629 consid. 2 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 120 ad art. 82 LEF). Nel caso specifico non è contestato – ed è anche pacifico – che il contratto di conferma di mutuo del 26 giugno 2001 (doc. B), con il quale i fratelli _____, _____ e RE 1 si sono riconosciuti debitori solidali di fr. 120'000.-- oltre interessi nei confronti di M_____, costituisce a favore di quest'ultimo un valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione. 3.3 Come visto l'escussa contesta però che l'istante sia legittimata ad invocare in nome proprio il citato titolo per ottenere il rigetto dell'opposizione. a) Nel caso in cui il creditore cambia dopo

l'allestimento del riconoscimento di debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell'opposizione, sempre che dimostri l'avvenuta cessione con documenti. L'atto di cessione dev'essere pertanto prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice deve verificare d'ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; Staehelin, op. cit., n. 73 ad art. 82).

b) Secondo il testo del "Riconoscimento di debito/cessione di credito" dell'8 gennaio 2009 (doc. N), sottoscritto da _____ quale tutore di M _____, la pretesa di rimborso del mutuo del 26 giugno 2003 (doc. B) è stata "riconosciuta di esclusiva pertinenza della signora CO 1, alla quale la stessa viene quindi anche formalmente ceduta, in quanto ciò sia necessario, affinché possa procedere, in proprio nome e conto, al recupero". A prescindere dalla ridondanza del testo non si può seriamente contestare l'avvenuta cessione del credito di M _____ all'istante, che ne è divenuta l'esclusiva titolare, sicché lo può escutere in nome e per conto proprio. La censura della reclamante è quindi infondata.

3.4 Il Pretore ha d'altronde giudicato inverosimile la censura di falsità ideologica dell'atto di cessione eccepita dall'escussa, poiché prima che la Commissione tutoria regionale 10 di Locarno autorizzasse il tutore a sottoscrivere la cessione di credito, M _____ era stato sentito sulla questione dal Servizio psico-sociale di Lugano in presenza del tutore. Che poi lo stesso M _____, a distanza di quasi un anno, avesse rilasciato al Procuratore pubblico e allo stesso Pretore dichiarazioni apparentemente discordanti, confermando di avere consegnato fr. 59'000.- a B _____, ma nulla ai figli di quest'ultimo RE 1, _____ e _____ (verbale d'interrogatorio, doc. 8, e scritto del 25 maggio 2012, doc. 9), per il primo giudice non era atto a inficiare la validità della cessione né a sostanziale che la stessa fosse stata redatta dal tutore all'oscuro dell'assistito.

a) Pur riconoscendo, in questa sede, che per la sua validità la cessione di credito (doc. N) non necessitava di essere sottoscritta, oltre che dal suo tutore, anche da M _____, la reclamante sostiene che il tutore avrebbe comunque dovuto interpellare il suo pupillo prima di firmare la cessione e in tale ipotesi quest'ultimo l'avrebbe informato di avere consegnato solo fr. 59'000.- a B _____ e nulla ai figli di lui.

b) In realtà, come accertato dal Pretore, M _____ è stato consultato sulla questione in presenza del suo tutore dai medici del Servizio psico-sociale di Lugano, i quali hanno riferito alla Commissione tutoria regionale 10 di Locarno ch'egli era "ben consapevole di aver avuto un prestito di fr. 120'000 dalla sua ex compagna" (doc. M pag. 1, ultimo paragrafo). D'altronde, la reclamante non spiega per quale motivo i suoi fratelli e lei si sono dichiarati debitori solidali di un mutuo di fr. 120'000.- nei confronti di M _____ se davvero essi non avessero ricevuto alcunché da lui. Ad ogni modo la loro firma sul "contratto di conferma di mutuo" conferisce a tale documento la qualità di titolo di rigetto provvisorio (sopra ad consid. 3.2). Anche su questo punto il reclamo è infondato.

4. Relativamente all'eccezione di totale estinzione del credito posto in esecuzione sollevata dalla convenuta, il Pretore non ha disconosciuto che a renderla verosimile sia di per sé sufficiente la convenzione del 5 novembre 2003 intercorsa tra i fratelli RE 1 e M _____ (doc. 6), con cui le parti hanno dichiarato di rinunciare "reciprocamente ai propri rispettivi crediti di frs. 120'000.- con interessi per il M _____ e di frs. 200'000.- per i fratelli _____, _____, RE 1".

Senonché – egli ha soggiunto – la genuinità di tale convenzione appare assai dubbia, non spiegandosi perché se da un canto M _____ ha affermato di non avere mai consegnato l'importo di fr. 120'000.- ai fratelli _____, dall'altro lo stesso M _____ ha ammesso di avere un credito di fr. 120'000.- nei confronti di loro, salvo rinunciarvi vista la concomitante rinuncia di quest'ultimi a una penale di fr. 200'000.- verso di lui (doc. 6). Senza contare che se il "contratto di conferma di mutuo" (doc. B), come sostenuto dalla

convenuta, era stato “ simulato per rapporto ai fratelli _____ ”, allora anche la rinuncia al credito deve ritenersi simulata. In queste circostanze il Pretore ha ritenuto più verosimile l'autenticità (formale e materiale) della conferma di mutuo (doc. B) di quella della rinuncia al credito (doc. 4, 5 e 6), ricordando che nemmeno il “Preavviso di comparazione grafotecnica” (doc. Z) e il “Rapporto di accertamento tecnico” (doc. 7) hanno escluso l'inautenticità materiale dei documenti 4, 5 e 6, peraltro già ritenuti inattendibili nella causa di disconoscimento di debito.

4.1 Nel reclamo l'escussa, in sintesi, rimprovera al Pretore di avere valutato arbitrariamente a favore dell'istante le prove documentarie prodotte e trascurato completamente quelle richiamate dalla convenuta, giungendo alla conclusione manifestamente arbitraria della falsità dei doc. 4 a 6.

4.2 All'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin , op. cit., n. 87 seg. ad art. 82). L'estinzione del debito può avvenire anche tramite annullamento convenzionale del debito ai sensi dell'art. 115 CO.

4.3 Nel caso specifico non è seriamente contestato che la convenzione conclusa il 5 novembre 2003 tra M_____ da una parte e _____, _____ e RE 1 dall'altra (doc. 6) in sé renderebbe verosimile l'estinzione del credito posto in esecuzione, i contraenti avendo rinunciato reciprocamente ai rispettivi crediti (v. sotto consid. 4.6). Il problema è però di sapere se l'accertamento del Pretore, secondo cui questo documento e quelli a cui rinvia (i doc. 4 e 5) sono verosimilmente falsi, è come pretende la reclamante manifestamente errato (giusta l'art. 320 lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2).

4.4 Secondo l'art. 178 CPC incombe alla parte che si prevale di un documento provarne l'autenticità qualora la stessa sia contestata dalla controparte in modo sufficientemente motivato. Nella fattispecie, la contestazione dell'autenticità dei documenti 4 a 6 contenuta nella replica può dirsi tale. L'onere della prova (al grado di verosimiglianza prescritto dall'art. 82 cpv. 2 LEF) spettava pertanto all'escussa. Doveva così, mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, convincere il giudice che l'autenticità dei documenti 4 e 5 è più verosimile della loro falsità (per analogia: DTF 132 III 143-4, consid. 4.1.2, con rimandi).

4.5 Al riguardo la reclamante ricorda anzitutto che l'autenticità della scrittura e della firma di M_____ sul doc. 5 è stata confermata dal Procuratore pubblico nel decreto di abbandono (doc. 3) mentre la perizia calligrafica (doc. 7) ha confermato l'autenticità della firma di lui sui doc. 4 e 6. Per lei il Pretore non si è pronunciato chiaramente sulla questione dell'autenticità delle firme apposte sui documenti in questione, limitandosi a ritenerli non autentici, rispettivamente “inattendibili”, “almeno dal punto di vista materiale”, e a rilevare che le perizie agli atti (doc. Z e 7) non ne hanno escluso l'inautenticità materiale (sentenza impugnata, pag. 6 ad 9). Da parte sua l'istante contesta la rilevanza del doc. 5, che non accenna a cifre né a rinuncia alcuna, e sostiene che sia stato "imposto sotto dettatura in tempi recenti e retrodatato", mentre qualifica come senza valore la perizia commissionata dalla convenuta (doc. 7), ritenendo che sia sconfessata dalla perizia della Polizia cantonale scientifica (doc. Z).

4.6 Prima di entrare nel merito delle singole censure è utile ricordare in sintesi il contenuto dei documenti in discussione. Il doc. 4 è una convenzione conclusa il 19 agosto 2003 tra M_____ e L_____ SA, in virtù della quale la società promette di aiutare M_____ a ottenere il rinnovo del permesso per stranieri e quest'ultimo s'impegna a versarle fr. 1619.– mensili quali oneri sociali e IVA al 7,6%, così come i costi che la società deve sopportare per la regolare tenuta del rapporto datore di

lavoro-dipendente. La convenzione prevede inoltre una clausola (n. 4) secondo cui M_____ s'impegna a versare fr. 1'600'000.- a _____ entro "8 + 60" giorni dalla firma della convenzione quale acconto per la compravendita parziale della società _____ S.p.A. Alla clausola è aggiunta la seguente interpolazione redatta con un carattere diverso a mezzo di una macchina da scrivere: " ritenuto il diritto di compera e penale di Sfr. 200'000.- in calce ". E in fondo al documento si legge poi che " su richiesta del signor M_____ il signor B. _____ in rappresentanza degli azionisti concede al signor M_____ il diritto di compera del 50% delle azioni della _____ spa. come al mandato di vendita in suo possesso e la proroga del pagamento come al punto 4 a 60 giorni, con una penalità di fr. 200'000.- da versare entro 65 giorni da oggi se non viene esercitato né il diritto di compera né il pagamento di fr. 1'600'000.- ai signori _____, _____, RE 1 " . Il doc. 5 è una lettera manoscritta firmata da M_____, indirizzata il 27 ottobre 2003 all'Immobiliare _____ S.p.A. "c/o RE 1", del seguente tenore: "Egregio signor _____, con la presente per informarla che non sono in grado di adempiere al diritto di compera del 50% delle azioni della _____ S.p.A. come stabilito nella convenzione del 18 agosto 2003 da me richiesta, non avendo trovato il finanziamento necessario, appena posso pagherò la relativa penale a chi di dovere" . Il doc. 6 è una convenzione del 5 novembre 2003 conclusa tra M_____ da una parte e _____, I_____ e RE 1 dall'altra. Richiamati il contratto di conferma di mutuo del 26 giugno 2003, la convenzione con L_____ SA del 19 agosto 2003 e la conferma di M_____ di non voler esercitare il diritto di compera e di non essere in grado di versare l'importo pattuito, i contraenti stipulano quanto segue: "1) Con la presente le parti rinunciano reciprocamente ai propri rispettivi crediti di fr. 120'000.- con interessi per il M_____ e di fr. 200'000.- per i fratelli _____, _____, RE 1. 2) Di conseguenza i reciproci rapporti di dare avere fra le parti sono completamente e definitivamente tacitati" . 4.7 Già si è detto che sull'autenticità formale delle firme apposte sui doc. 4 a 6 il Pretore non si è pronunciato, avendoli ad ogni modo considerati inattendibili sul piano materiale. È quindi inutile disquisire sull'autenticità di quelle firme perché anche se fossero tutte di M_____ i dubbi del Pretore in merito al senso e alla datazione di quei documenti come pure alla coerenza delle dichiarazioni di M_____ rimarrebbero immutati. 4.8 Relativamente all'autenticità materiale dei documenti 4 a 6, la reclamante rimprovera al Pretore di avere considerato solo il contenuto del secondo interrogatorio di M_____ davanti al Procuratore pubblico, del 29 novembre 2010, in occasione del quale egli ha dichiarato che la convenzione conclusa il 19 agosto 2003 con L_____ SA (doc. 4) "non aveva oggettivamente alcun senso di essere se non per evitare di pagare il debito alla mia ex convivente" (doc. AA), ignorando invece il precedente verbale del 22 novembre 2010 (doc. 8) e quello successivo del 7 gennaio 2011 (doc. 35 nell'incarto richiamato _____), in cui egli ha sostanzialmente smentito come "frutto della sua fantasia" quanto da lui dichiarato all'udienza del 29 novembre 2010. Per la reclamante M_____ ha rilasciato tali dichiarazioni verosimilmente su pressione dell'istante, come induce a pensare la lettera 30 novembre 2010 di lui a lei (doc. 34 nell'incarto richiamato _____). Inoltre, la reclamante fa osservare che tra i documenti che M_____ dice di avere firmato non nel 2003 ma ulteriormente quando gli sono stati consegnati da B_____ figura anche la conferma di mutuo (doc. B), che seguendo la tesi dell'istante sarebbe quindi un falso. a) In realtà nel (primo) verbale del 22 novembre 2010 (doc. 8), M_____ ha dichiarato di non ricordarsi con esattezza né del contratto di conferma di mutuo del 26 giugno 2003 (doc. B) né del contratto con L_____ SA

del 19 agosto 2003 (doc. 4) e nemmeno della convenzione del 5 novembre 2003 (doc. 6), spiegando di avere assunto dal 2004 psicofarmaci che gli hanno fatto perdere la memoria. In merito all'acquisto delle azioni della _____ SpA, egli ha detto di credere di essere stato usato "non so bene da chi" e di non poter escludere che i documenti in questione siano stati firmati in date diverse da quelle figuranti sugli stessi, aggiungendo che ove egli avesse saputo che la società era fallita non avrebbe mai firmato un contratto d'acquisto, siccome "non ha senso comperare una società già fallita". Queste dichiarazioni, all'evidenza, sono molto più vicine a quelle rilasciate nel secondo interrogatorio (doc. AA) che non a quelle fatte alla terza udienza del 7 gennaio 2011. Ancorché il Pretore abbia citato esplicitamente uno solo dei tre verbali, non risulta dagli atti, di conseguenza, ch'egli abbia accertato in modo manifestamente errato che la falsità materiale dei documenti 4 a 6, 9 e 10 s'inserisce nel quadro di quanto dichiarato da M_____ di fronte al Ministero pubblico. Ad ogni modo, nella migliore delle ipotesi per la reclamante tutte le dichiarazioni, scritte e orali, di M_____ sarebbero da ritenere inattendibili, in quanto confuse, contraddittorie e verosimilmente influenzate dai problemi psichici di cui egli soffre da tempo (risultava, nel 2011, vivere in clinica dal maggio del 2004, cfr. doc. 35 nell'incarto richiamato OA.2009.169).

b) La reclamante allude a pressioni che l'istante avrebbe esercitato su M_____ perché rilasciasse le dichiarazioni registrate nel verbale del 29 novembre 2010 (doc. AA), citando una lettera del 30 novembre 2010 da lui indirizzata all'istante (doc. 34 nell'incarto richiamato _____). La reclamante non spiega però da quali elementi deduce le presunte pressioni. Lo scritto, semmai, conferma che all'udienza del giorno precedente egli ha "detto la verità". Non giova quindi alla sua tesi. c) Certo, M_____ non ha escluso che anche la conferma del mutuo (doc. B) sia stata firmata a un'altra data di quella menzionata, ma al di là dei dubbi ch'egli stesso ha espresso in merito alla propria memoria sta di fatto che i fratelli _____ non hanno mai sostenuto finora di aver firmato la convenzione a una data diversa di quella indicata né che la loro volontà sia stata viziata da lesione, errore, dolo o timore ragionevole. Ed essi non hanno fornito alcuna spiegazione razionale al fatto che si sono riconosciuti debitori solidali nei confronti di M_____ di fr. 120'000.– pur affermando di non aver mai ricevuto niente da lui e il loro padre solo fr. 59'000.–. Ancora una volta l'argomentazione della reclamante cade nel vuoto.

4.9 Oltre che sulle dichiarazioni contraddittorie di M_____ in merito al proprio credito di fr. 120'000.–, il Pretore ha fondato i suoi dubbi relativi all'autenticità materiale dei doc. 4, 5 e 6 anche sul fatto che il diritto di compera del 50% delle azioni dell'Immobiliare _____ S.p.A., all'origine della penale di fr. 200'000.–, è stato sottoscritto da M_____ – il 19 agosto 2003 (doc. 4) – a un momento in cui la società era già stata dichiarata da tempo fallita (o meglio dal 21 gennaio 2002, doc. T). Al riguardo la reclamante sostiene in questa sede che la convenzione era finalizzata al tentativo di far riaprire in Italia il fallimento della Immobiliare _____ S.p.A, pagando almeno il 10% dei crediti vecchi e nuovi, onde salvare il patrimonio immobiliare di notevole valore della stessa. Presentate per la prima volta in sede di reclamo, queste allegazioni sono però inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Rimangono quindi immutati – e condivisibili – i motivi di perplessità espressi dal primo giudice in merito alla razionalità della compravendita di una società fallita da oltre un anno e mezzo.

4.10 Quale ultimo indizio di "artefazione" il Pretore ha citato il fatto che lo scritto del 24 febbraio 2004 di M_____ (doc. 10) era stato puntualmente prodotto agli atti dalla convenuta solo dopo che il "Preavviso di comparazione grafotecnica" della Polizia Cantonale (doc. Z) aveva evidenziato che sullo scritto del 27 ottobre 2003 (doc. 5) vi erano delle tracce latenti di uno scritto datato proprio

24 febbraio 2004, che aveva dato origine a forti e legittimi dubbi di retrodatazione del doc. 5. Al riguardo la reclamante evidenzia che il doc. 6 non rinvia al doc. 5, la cui esistenza a suo dire non le era nota né a suoi fratelli, e contesta che le tracce latenti sul doc. 5 significhino che lo stesso non è stato redatto il 27 ottobre 2003 (reclamo, pag. 7). Non spiega, però, come mai su una lettera (doc. 5) che avrebbe dovuto essere nelle mani di B _____, al quale era indirizzata, siano visibili tracce di uno scritto più recente (doc. 10) redatto dallo stesso M _____. Anche su questo punto il reclamo è infondato. 5. Riassumendo, la reclamante non è riuscita a dimostrare che i fatti su cui il Pretore si è fondato per ritenere inverosimile la rinuncia di M _____ al proprio credito siano stati accertati in modo manifestamente errato o incompleto. Ora, in base a tali accertamenti non potevano non sorgere al Pretore seri dubbi sull'autenticità dell'intera operazione sfociata nella pretesa rinuncia di M _____ al proprio credito, la quale poggia su una convenzione (doc. 4) d'incerta liceità tra una società e M _____ in merito al rinnovo di un permesso per stranieri, che mischia sorprendentemente un impegno di quest'ultimo di versare un acconto di fr. 1'600'000.– a una persona (_____) che non risulta aver firmato personalmente la convenzione, finalizzato all'acquisto di una partecipazione in una società fallita, di cui né il prezzo né l'entità sono precisati nell'atto. L'aggiunta in un secondo tempo di una penale di fr. 200'000.–, che ha poi offerto la possibilità per i fratelli _____ di estinguere per compensazione il loro debito nei confronti di M _____, appare perlomeno singolare, non solo dal punto di vista tipografico. Le dichiarazioni dello stesso M _____ rilasciate al procuratore pubblico confermano poi i sospetti sull'autenticità o perlomeno sulla validità della sua pretesa rinuncia. Legittimo in siffatte circostanze ritenere l'inautenticità dei documenti 4 e 5 più plausibile della loro autenticità, che l'escussa non è pervenuta a rendere più verosimile come le incombeva (sopra consid. 4.4). Il reclamo è così votato all'insuccesso. 6. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 138'000.–, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà all'istante fr. 3'000.– per indennità. 3. Notificazione a: – PA 1 ; – PA 2 . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
La vicecancelliera Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 cpv. 2 e 74 LTF). Il termine è sospeso durante le ferie giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.